

SCHEMA DI REGOLAMENTO
concernente

**Regolamento per lo svolgimento del servizio di custodia forestale in attuazione
dell'articolo 106 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle
foreste e sulla protezione della natura)**

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Questo regolamento disciplina lo svolgimento del servizio di custodia forestale in attuazione dell' articolo 106 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. II (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura).

2. Nel prosieguo di questo regolamento:

b) la legge provinciale 23 maggio 2007, n. II (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura) è indicata come "legge provinciale";

l'ente che assicura il servizio di custodia forestale ai sensi dell' articolo 106 della legge provinciale è denominato "ente di custodia".

Art. 2

Funzioni

1. L'ente di custodia svolge le funzioni previste dall'articolo 106, comma 1, della legge provinciale e, in coordinamento con l'attività svolta dal corpo forestale provinciale e dal personale del corpo forestale provinciale e con le modalità definite da questo regolamento, concorre allo svolgimento delle funzioni previste dall' articolo 106, comma 6, lettera c), della legge provinciale, attraverso l'impiego dei custodi forestali da esso dipendenti.

2. I custodi forestali operano nel rispetto della programmazione generale e sotto la direzione dell' ente di custodia da cui dipendono e svolgono, in particolare, i seguenti compiti:

a) acquisiscono dettagliata conoscenza del territorio, con particolare riferimento agli elementi naturali che lo caratterizzano, alla toponomastica, nonché alla viabilità ed ai confini amministrativi e di proprietà degli enti previsti dall'articolo 106, comma **2**, della legge provinciale;

b) provvedono alla vigilanza ed alla custodia dei patrimoni silvo-pastorali di proprietà degli enti previsti dall' articolo 106, comma **2**, della legge provinciale e delle attrezzature ad essi pertinenti, eseguendo le attività necessarie alla loro gestione in particolare nei seguenti casi:

1) operazioni di rilevamento e stima per la compilazione dei piani di gestione forestale aziendale e per le indagini e gli studi diretti al miglioramento dei patrimoni silvopastorali;

2) operazioni di assegno, consegna e collaudo dei lotti boschivi e delle parti di legna conseguenti all'esercizio dell'uso civico da parte dei censiti;

3) sorveglianza sullo stato di efficienza delle attrezzature e delle infrastrutture al servizio dei boschi e dei pascoli;

- c) curano la puntuale registrazione di tutti i prodotti boschivi assegnati sulla proprietà dell'ente procedono alla relativa misurazione. Nel caso di lotti boschivi, costituiti da piante in piedi, schianti, alienati a terzi ad uso commercio, la misurazione è effettuata secondo le modalità previste dal capitolato d'onori per la vendita e l'utilizzo dei prodotti legnosi, approvato dalla Giunta provinciale;
- d) forniscono assistenza per i lavori volti alla conservazione e al miglioramento dei patrimoni silvo-pastorali degli enti di custodia e, in particolare:
 - 1) svolgono le attività di pronto intervento per la salvaguardia delle infrastrutture e delle attrezzature;
 - 2) provvedono alla segnatura della confinazione esterna e particellare della proprietà degli enti;
- e) vigilano sull'osservanza delle norme contrattuali e del relativo capitolato da parte dei conduttori delle malghe;
- f) vigilano sull'osservanza delle norme che regolano l'esercizio degli usi civici da parte degli aventi diritto;
- g) svolgono attività di consulenza e di supporto per gli enti e per i privati a sostegno del piano di sviluppo rurale;
- h) prevengono, accertano e segnalano tempestivamente eventuali attacchi parassitari ai soprassuoli forestali, incendi boschivi ed altri eventi calamitosi, prestando anche la propria opera;
- i) segnalano tempestivamente all'ente di custodia e alla stazione forestale territorialmente competente ogni elemento rilevato nel corso dello svolgimento della propria attività che possa determinare pregiudizio per i patrimoni silvo - pastorali ovvero produrre conseguenze negative per la tutela dell'ambiente o per la sicurezza della popolazioni.

3. Nell'ambito del concorso previsto dal comma 1, i custodi forestali provvedono, in particolare:

- a) alla vigilanza sull'applicazione delle leggi, dei regolamenti e dei relativi provvedimenti esecutivi in materia di governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette, di tutela e gestione della fauna selvatica ed ittica, di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e in materia di tutela del paesaggio e pianificazione urbanistica;
- b) alla gestione e alla conservazione del patrimonio faunistico, con particolare riguardo ai censimenti ed ai monitoraggi;
- c) agli interventi di controllo e di monitoraggio sullo stato dei boschi, dei territori silvo - pastorali e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, anche ai fini della tempestiva segnalazione, della prevenzione e del pronto intervento in caso di necessità e, in coordinamento con la protezione civile, agli interventi di emergenza nel settore forestale e delle sistemazioni idrauliche e forestali, anche attraverso l'inserimento in turni specifici di reperibilità.

4. I custodi forestali assicurano un costante rapporto di collegamento e di collaborazione con l'ente di custodia medesimo, con i soggetti che costituiscono l'ente di custodia ai sensi dell'articolo 106, comma 2, della legge provinciale e con il corpo forestale provinciale.

5. A seguito di convenzione tra l'ente di custodia ed il comune, l'ente di custodia può affidare al custode forestale competente per zona di custodia il compito di dare esecuzione alle ordinanze del sindaco nei limiti delle proprie competenze, se ciò è compatibile con lo svolgimento dei compiti propri del servizio di custodia forestale nell'ambito della zona di vigilanza.

6. Qualora il custode forestale sia impiegato nelle attività, previste dall'articolo 106, comma 1, secondo periodo, della legge provinciale, a favore di soggetti privati, comunica al proprio ente di custodia gli elementi necessari per quantificare la consistenza dell'intervento, ai fini della richiesta al privato del rimborso delle spese sostenute per il servizio offerto.

Art. 3
Zone di vigilanza

1. La Giunta provinciale individua i territori pascolivi e boschivi su cui viene assicurato il servizio di custodia forestale e li suddivide in zone di vigilanza, di superficie pari almeno a 10.000 ettari, secondo quanto previsto dall'articolo 106, comma 6, lettera a), della legge provinciale tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) l'entità della superficie a bosco e di quella a pascolo;
- b) la superficie soggetta a vincolo idrogeologico e l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici, dei corsi d'acqua e dei conoidi interessati;
- c) l'entità del demanio idrico come definito dalla legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali);
- d) l'entità delle zone boschive soggette a rischio di incendio come individuate nel piano per la difesa dei boschi dagli incendi disciplinato dalla legge provinciale;
- e) la presenza di aree protette;
- f) il numero di comuni, associazioni separate dei beni di uso civico ed altri soggetti tenuti ad assicurare il servizio di custodia forestale, secondo quanto previsto dall' articolo 106, comma 2, della legge provinciale;
- g) il numero delle associazioni ed i terreni conferiti per la gestione associata, secondo quanto previsto dall'articolo 59 della legge provinciale;
- h) il rispetto dei confini amministrativi dei comuni e delle comunità, oltre che dei confini delle proprietà dei comuni, delle associazioni separate dei beni di uso civico e degli altri soggetti tenuti ad assicurare il servizio di custodia forestale, secondo quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, della legge provinciale;
- i) gli ambiti territoriali di competenza delle stazioni forestali e degli uffici decentrati della struttura provinciale competente in materia di foreste (uffici distrettuali forestali);
- j) il numero dei residenti e degli aventi diritto d'uso civico;
- k) l) l'entità della ripresa forestale annua dei territori boschivi.

2. Le singole zone di vigilanza sono individuate dai seguenti elementi:

- a) il numero d'ordine;
- b) i comuni catastali che, in tutto o in parte, vi sono compresi;
- c) l'estensione della superficie.

3. La suddivisione in zone di vigilanza può essere modificata, nel rispetto della procedura definita dal presente articolo in particolare per:

- a) favorire l'adeguamento a nuove situazioni organizzative e gestionali e permettere che il servizio di custodia forestale sia realizzato dalle comunità, secondo quanto previsto dall'articolo 106, comma 3, della legge provinciale;
- b) agevolare la creazione di composizioni strutturali omogenee;
- c) razionalizzare l'impiego dei custodi forestali;
- d) superare eventuali difficoltà di gestione e di coordinamento;
- e) migliorare l'efficienza organizzativa con l'obiettivo di una razionalizzazione dei costi.

4. Ad ogni ente di custodia è attribuita la competenza territoriale di una zona di vigilanza.

L'ente di custodia svolge i propri compiti nella zona di vigilanza attraverso i custodi forestali da esso dipendenti. Il contingente di custodi forestali è proporzionato alle esigenze del territorio e non è comunque inferiore ad un custode forestale ogni 4.000 ettari di superficie silvo-pastorale.

Art. 4
Zone di custodia

1. L'ente di custodia, in accordo con i soggetti tenuti ad assicurare il servizio di custodia forestale ai sensi dell'articolo 106, comma 2, della legge provinciale, può suddividere la zona di vigilanza in

zone di custodia, cui assegna un custode forestale.

2. Le zone di custodia hanno una superficie silvo-pastorale di almeno 1.500 ettari e sono individuate dall'ente di custodia in base ai criteri per l'individuazione delle zone di vigilanza stabiliti dall'articolo 3, comma 1, lettera a). Nella ripartizione in zone di custodia l'ente di custodia ha particolare riguardo ai confini amministrativi dei comuni e ai confini delle aree di proprietà degli altri soggetti, tenuti ad assicurare il servizio di custodia forestale ai sensi dell'articolo 106, comma 2, della legge provinciale.

3. Il custode forestale garantisce in ogni caso il proprio servizio nell'ambito dell'intera zona di vigilanza di competenza dell'ente di custodia da cui dipende.

Art. 5

Definizione del programma di attività del servizio di custodia

1. Ai fini del coordinamento previsto dall'articolo 2, comma 1, l'ente di custodia convoca trimestralmente una riunione per l'approvazione del programma di attività del servizio di custodia forestale per il successivo trimestre. Alla riunione partecipano l'ente di custodia e l'ufficio distrettuale forestale competente per zona di vigilanza nonché su richiesta degli stessi, con funzione di supporto tecnico, i soggetti che assicurano il servizio di custodia forestale ai sensi dell'articolo 106, comma 2, della legge provinciale e i comandanti delle stazioni forestali competenti per zona di vigilanza.

2. L'ente di custodia presenta in sede di riunione un documento che evidenzia le necessità, le priorità di intervento e la programmazione generale del servizio di custodia forestale per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 106, comma 1, della legge provinciale. L'ufficio forestale distrettuale valuta la compatibilità del documento proposto rispetto alle esigenze di coordinamento del servizio di custodia forestale con l'attività di propria competenza, con particolare riferimento all'attività di interesse pubblico nel settore ambientale e in quello della protezione civile. Il documento è approvato all'unanimità.

3. In occasione della riunione, l'ente di custodia relaziona circa l'andamento generale del servizio di custodia e l'ufficio distrettuale forestale relaziona circa l'attuazione della programmazione dell'attività dei custodi forestali nel trimestre precedente.

4. L'ufficio distrettuale forestale trasmette il programma approvato in sede di riunione alla stazione forestale competente per territorio e vigila sulla sua esecuzione.

Art. 6

Attuazione del programma di attività

1. La stazione forestale costituisce l'unità di base per il coordinamento operativo del servizio di custodia forestale all'interno della zona di vigilanza che ricade nel proprio ambito di competenza. La stazione forestale attua il programma approvato secondo quanto previsto dall'articolo 5 mediante piani di lavoro concordati settimanalmente con il presidente dell'ente di custodia o con un suo delegato nel corso di una riunione, indetta anche per le vie brevi e trasmessi ai custodi forestali della zona di vigilanza per l'adempimento di quanto in essi previsto.

2. Per agevolare la predisposizione dei piani di lavoro, l'ente di custodia informa tempestivamente la stazione forestale delle ferie e dei permessi concessi ai custodi forestali dall'ente di custodia.

3. Le attività giornaliere e periodiche svolte da ciascun custode forestale sono annotate in un apposito registro di servizio, secondo le modalità e le forme stabilite dall'ente di custodia. Il registro di servizio è visionato dalla stazione forestale competente per territorio, che informa l'ufficio distrettuale territorialmente competente, al fine di consentire la programmazione e il coordinamento delle attività prevista dall'articolo 5.

4. In accordo con gli enti di custodia possono essere attuate forme di coordinamento e di collaborazione alternative alla riunione settimanale prevista dal comma 1.

5. Per le zone di vigilanza che ricadano a scavalco del territorio di competenza di due o più stazioni forestali, il coordinamento delle attività è assicurato dagli uffici distrettuali competenti sul

territorio.

Art. 7

Servizio fuori zona di vigilanza

1. Il custode forestale esercita le proprie funzioni al di fuori della zona di vigilanza, secondo quanto previsto dall'articolo 106, comma 7, della legge provinciale a seguito di richiesta motivata formulata dal corpo forestale provinciale o dall'ente di custodia sul cui territorio deve essere prestata l'attività all'ente di custodia da cui dipende il custode forestale. Nel caso di utilizzo fuori dalla zona di vigilanza il custode forestale segue le direttive appositamente impartite rispettivamente dal corpo forestale provinciale o dall'ente di custodia richiedenti.

Art. 8

Tessera di riconoscimento

1. Al custode forestale è rilasciata dalla struttura provinciale competente in materia di foreste una tessera di riconoscimento. La tessera di riconoscimento è personale, attesta l'appartenenza al servizio di custodia forestale e deve essere portata dal custode forestale nello svolgimento dell'attività di servizio. La tessera è valida per cinque anni, salvo rinnovo, ed è soggetta a sostituzione in caso di smarrimento o di deterioramento. All'atto della cessazione dal servizio la tessera è restituita alla Provincia tramite la struttura provinciale competente in materia di foreste.

Art. 9

Formazione professionale

1. Al fine di assicurare il mantenimento di un elevato livello di professionalità, l'ente di custodia, anche attraverso altri enti e con il supporto del Consorzio dei comuni trentini, organizza appositi corsi di formazione per consentire un continuo aggiornamento dei custodi forestali.

2. La Provincia organizza per i custodi forestali corsi di formazione, relativi alle attività di vigilanza di interesse pubblico nel settore ambientale e della protezione civile. I custodi forestali sono ammessi ai corsi organizzati dalla Provincia per il personale appartenente al corpo forestale provinciale, attinenti per materia alle funzioni del servizio di custodia forestale, su richiesta dell'ente di custodia e previa verifica della disponibilità dei posti.

3. La Provincia può definire specifiche forme di raccordo per la programmazione e la realizzazione di iniziative formative comuni per il personale del corpo forestale provinciale e per quello del servizio di custodia forestale, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e l'associazione provinciale delle amministrazioni separate dei beni di uso civico.

Art. 10

Disposizioni transitorie

1. Fino alla nuova zonizzazione operata da parte della Giunta provinciale con la procedura prevista dall'articolo 106, comma 6, lettera a) della legge provinciale, le circoscrizioni territoriali di custodia forestale esistenti all'entrata in vigore di questo regolamento sono equiparate nella loro disciplina alle zone di vigilanza previste dalla legge provinciale e resta ferma la suddivisione territoriale operante al momento di entrata in vigore di questo regolamento tra i diversi enti di custodia. È fatta comunque salva la possibilità per gli enti di custodia di eliminare ogni ripartizione interna alle circoscrizioni territoriali.

Art. 11

Efficacia del regolamento e abrogazioni

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 114 della legge provinciale, le disposizioni dell'art. 106 della medesima legge si applicano dalla data dell'entrata in vigore di questo regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 115 della legge provinciale, dalla data di entrata in vigore di questo regolamento:

j) è abrogata la legge provinciale 16 agosto 1976, n. 23 (Nuove norme per il servizio di custodia forestale) ;

cessa di applicarsi la legge regionale 5 novembre 1968, n. 37 (Norme per lo svolgimento del servizio di vigilanza boschiva).

3. Ai sensi dell'articolo 115 della legge provinciale, dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 106, comma 8, della legge provinciale, sono e restano abrogate le seguenti disposizioni provinciali:

k) il capo I (Norme per il servizio di custodia forestale) del titolo II della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20;

l) l'articolo 4 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19;
l'articolo 20 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10;
l'articolo 27 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13.